

COPIA



COMUNE DI OSSANA
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 9/2015
Del Consiglio comunale

OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **diciassette** del mese di **marzo** alle ore 20.30, nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Ossana, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

DELL'EVA LUCIANO	- <i>Sindaco</i>
COSTANZI SANDRO	- <i>Vice Sindaco</i>
BEZZI FABIO	- <i>Consigliere</i>
BEZZI MICHELA	- <i>Consigliere</i>
BEZZI ERVINO	- <i>Consigliere</i>
BEZZI MASSIMINO	- <i>Consigliere</i>
COGOLI GIANNINO	- <i>Consigliere</i>
DALDOSS LUCIA	- <i>Consigliere</i>
DELL'EVA FEDERICO	- <i>Consigliere</i>
MATTEOTTI VITTORIO	- <i>Consigliere</i>
PANGRAZZI WALTER	- <i>Consigliere</i>
REDOLFI AMBROGIO	- <i>Consigliere</i>
ROSSI TIZIANA	- <i>Consigliere</i>
ROSSI PIERGIORGIO	- <i>Consigliere</i>
ZANELLA ALBERTO	- <i>Consigliere</i>

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	

Assiste il Segretario comunale *Dott.ssa Loiotila Giovanna*

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor DELL'EVA LUCIANO nella sua qualità di Sindaco pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: Matteotti Vittorio e Redolfi Ambrogio

OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2015.

Relazione:

Vista la circolare n. 13/2007 con la quale il servizio Autonomie locali evidenzia:

L'entrata in vigore dall'1.1.2007 dei modelli tariffari approvati dalla Giunta Provinciale nel corso del 2005 relativamente ai servizi di acquedotto, fognatura e rifiuti solidi urbani, ha evidenziato l'opportunità di apportare alcune modifiche ai modelli medesimi e, in particolare, di riunificate in un unico testo le disposizioni ormai frammentate in vari provvedimenti amministrativi succedutisi nel tempo.

Con varie deliberazioni la Giunta Provinciale (su parere conforme del Consiglio delle Autonomie Locali) ha recepito questa opportunità ed ha approvato, in attuazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/1993 e s.m., il T.U. delle disposizioni concernenti il modello tariffario relativo al servizio di acquedotto, il T.U. delle disposizioni concernenti il modello tariffario relativo al servizio di fognatura ed alcune modifiche riguardanti il modello tariffario relativo alla T.I.A. Contestualmente, e con particolare riguardo al sistema tariffario relativo all'acquedotto, ha apportato alcune modifiche e precisazioni rispetto alla struttura in vigore dal 2007.

il Testo Unico relativo al canone di acquedotto con la deliberazione GP n. 2437 dd. 9 novembre 2007:

- 1. Le definizioni: la prima innovazione è quella di aver riunito e "codificato" la definizione puntuale degli istituti, termini, soggetti ed elementi tecnici sottesi all'applicazione delle tariffe. I T.U.*
- 2. Il piano dei costi e dei ricavi: come previsto il piano finanziario è presupposto indispensabile per l'approvazione dei sistemi tariffari. Rispetto a quanto in vigore per il 2007, e si segnala che: il piano dei costi e dei ricavi deve essere riferito a tre anni di gestione, e precisamente l'ultimo concluso, quello in corso e quello (primo successivo) al quale le nuove tariffe si riferiscono. dal 2008 è obbligatoria anche per il servizio di acquedotto la copertura del 100% dei costi di gestione, per cui il piano finanziario relativo all'anno successivo quantifica esattamente il gettito che si prevede di accertare e riscuotere con le tariffe che vengono approvate; con riferimento al "tetto" di imputazione dei costi fissi rispetto ai costi variabili, è confermata l'incidenza massima rispetto al totale del piano finanziario nella misura del 45% dei costi fissi per quanto riguarda il sistema tariffario di acquedotto, e del 35% per il sistema tariffario di fognatura. L'eventuale eccedenza dei costi fissi rispetto a tali limiti viene automaticamente riversata sui costi variabili; il piano dei costi e dei ricavi deve essere determinato in base al principio contabile della competenza economica.*
- 3. Le voci di costo: una delle problematiche in sede di approvazione dei sistemi tariffari per l'anno 2007 è stata la difficoltà, in alcuni casi, di imputare correttamente alcuni cespiti di spesa ai costi fissi ovvero ai costi variabili ovvero, per talune fattispecie (ad esempio il personale), parzialmente ad entrambe le categorie. Dal confronto con il Consiglio delle Autonomie Locali, ed in base a specifica richiesta dello stesso, le definizioni di "costi fissi" e "costi variabili" inserite nei T.U. rimangono volutamente aperte, e questo al fine di consentire ai Comuni la possibilità di operare autonomamente in funzione della propria organizzazione. Questa flessibilità nella determinazione dei costi (che sostanzialmente, come si vedrà più avanti, è funzionale alla determinazione eventuale di tariffe diversificate, per la sola parte variabile, relativamente alle abitazioni secondarie) incontra comunque un limite minimo: gli ammortamenti (ad esempio degli impianti, dei mezzi, delle attrezzature ecc.), gli interessi passivi per il rimborso di mutui, la remunerazione del capitale investito e le quote consorziali rientrano in ogni caso nella tipologia dei costi fissi. Viceversa, la ripartizione di alcune voci di spesa tra costi fissi e costi variabili (ad esempio il personale, il consumo di energia elettrica ecc.) rientra nella scelta discrezionale dell'Amministrazione, da effettuare, come detto, in funzione delle modalità di svolgimento del servizio;*
- 4. Le modalità tecniche per il calcolo degli ammortamenti: le nuove disposizioni chiariscono in modo univoco le modalità di calcolo degli ammortamenti. In sintesi si ha: per i nuovi ammortamenti (cioè relativi a cespiti che entrano in ammortamento dal 2008 in poi) devono essere obbligatoriamente utilizzati i coefficienti di ammortamento di cui all'art. 28 del D.P.G.R. n. 8/L dd. 27.10.1999. Per gli impianti dei acquedotti (condutture, captazione ecc.) si ritiene applicabile la percentuale di cui alla lettera b) (2%), per i misuratori (contatori) la lettera c) (15%) e per i veicoli la lettera e) (20%); per gli ammortamenti già in essere (e quindi contabilizzati nei piani finanziari relativi ad anni pregressi), e per i quali siano stati utilizzati i coefficienti di cui al D.M. 31.12.1988 del Ministero delle Finanze, il Comune è libero di concludere l'ammortamento con tali coefficienti ovvero di rideterminare il piano secondo i coefficienti di cui al precedente n. 1.; il calcolo della base di costo sulla quale applicare l'ammortamento va determinato al netto di contributi di qualunque natura aventi specifica destinazione. In concreto, se l'opera è stata assistita da contributo vincolato da parte della Provincia o di altro Ente, il contributo stesso va portato in diminuzione rispetto al costo sostenuto per la realizzazione dell'opera ovvero per l'acquisto degli strumenti. Viceversa, l'utilizzo discrezionale da parte del Comune di contributi non aventi specifica destinazione (ad esempio il fondo per gli investimenti), ovvero di entrate proprie parimenti non vincolate alla realizzazione di*

acquedotti (ad esempio i contributi di concessione) non deve essere considerato come voce di diminuzione nel calcolo della base di ammortamento;
sia per facilitare lo sviluppo pluriennale dell'ammortamento, che per dare trasparenza ed evidenza economica alla gestione ed alle tariffe deliberate, è necessario che i Comuni che gestiscono in economia diretta predispongano per ogni cespite oggetto di ammortamento una specifica scheda contabile progressivamente aggiornata;

5. I misuratori di consumo (contatori): le due deliberazioni in esame ribadiscono l'obbligo di installazione dei misuratori di consumo (in entrata, cioè in fase di approvvigionamento dell'acqua potabile) per tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche. A tale riguardo si sottolinea che:
alla luce della struttura delle tariffe (in particolare quella relativa al canone di acquedotto), è necessaria l'installazione del contatore per ogni singola utenza. Solo oggettive e comprovate motivazioni di ordine tecnico o economico afferenti la struttura servita (edificio) possono consentire la deroga a tale principio, che andrà osservato con specifica attenzione soprattutto in riferimento a nuove edificazioni o ristrutturazioni. Rimangono valide le indicazioni precedentemente fornite in ordine alle modalità di imputazione del numero di unità servite da un unico contatore e dei relativi consumi alla quota fissa ed alla quota variabile della tariffa;
in sede di Protocollo di Intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2008 (sottoscritto dal Presidente della Giunta provinciale e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie in data 31.10.2007) è stato inserito l'impegno congiunto a determinare meccanismi di incentivi e disincentivi per i Comuni che non ottemperano all'obbligo dell'installazione dei contatori per tutte le utenze.
6. La valenza delle formule: in entrambi i Testi Unici sono previste varie formule per il calcolo delle varie parti dei sistemi tariffari. E' importante sottolineare che le formule stesse costituiscono la traduzione matematica dei principi, criteri e parametri fissati nei sistemi tariffari medesimi, rispondendo al principio della formalizzazione esplicita del calcolo sotteso a qualsiasi modello tariffario, e garantiscono il rispetto dei vincoli di bilancio nella determinazione dei canoni secondo le varie componenti tariffarie..

Come sopra rilevato, il T.U. in materia di canone di acquedotto è stato approvato dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n. 2437 del 9.11.2007. Fermo restando quanto illustrato nel paragrafo precedente a livello generale (cioè gli elementi finanziari e tecnici comuni ad acquedotto e fognatura), si approfondiscono di seguito gli aspetti di novità specifici per il canone di acquedotto:

1. La tariffa per abbeveramento bestiame: rispetto al modello in vigore nel 2007 la tariffa per tale fattispecie è prevista nella misura fissa del 50% (mentre in precedenza il 50% costituiva un limite massimo ed il Comune poteva determinare un livello tariffario inferiore) sia per la parte di tariffa che copre i costi fissi che per quella che copre i costi variabili. Si conferma che la tariffa riguarda "l'abbeveramento" e non "l'allevamento" del bestiame, per cui l'agevolazione va limitata all'acqua destinata esclusivamente a questa finalità con esclusione di usi collegati o complementari (ad esempio lavaggio mezzi di mungitura, pulizia locali destinati all'allevamento ecc.);
2. La tariffa per acqua non potabile: la fornitura da parte del Comune di acqua non potabile (ad esempio a fini agricoli, industriali o simili) esula dal modello tariffario di cui alla deliberazione n. 2437/2007. Il Comune è libero, per tale fattispecie, di determinare un proprio autonomo sistema tariffario, per il quale si suggerisce comunque di voler prevedere elementi di calcolo oggettivi e basati sul principio della progressività tariffaria al crescere dei consumi;
3. La tariffa per fontane pubbliche: il T.U. in esame prevede per questa fattispecie la possibilità di prevedere una tariffa gratuita. Si sottolinea in ogni caso che se viene prevista una tariffa per tale tipologia di erogazione di acqua, la stessa deve essere determinata in modo forfetario (canone annuo per ogni fontana senza riferimento al consumo), ed il relativo gettito calcolato nella voce "ricavi diversi" e quindi in diminuzione dei costi variabili sottesi alla determinazione generale delle tariffe per gli altri utenti. Inoltre, l'installazione del contatore è obbligatoria anche per le fontane pubbliche (allo scopo di monitorare i consumi). In ogni caso (e cioè sia che per questa fattispecie sia prevista la gratuità, sia che venga stabilito un canone) è necessario che i metri cubi di acqua approvvigionati dalle fontane pubbliche non vengano calcolati per la determinazione delle tariffe generali. In sostanza, la decisione in ordine a questa tipologia di tariffa ha natura sia tecnica (in relazione ai consumi generali ed alle modalità di erogazione dell'acqua potabile) che di valutazione generale dell'applicazione delle tariffe;
4. La tariffa per uso bocca antincendio: le considerazioni svolte nel punto precedente in materia di fontane pubbliche possono essere riportate quasi integralmente anche per questa fattispecie. Si ricorda, nello specifico, che gli estintori (o bocche antincendio) privati sono assoggettati obbligatoriamente ad una tariffa forfetaria annua svincolata dal consumo ed a libera determinazione del Comune, ed il relativo gettito va contabilizzato nella voce "ricavi da tariffe speciali" del modello tariffario e diminuisce i costi di gestione sottesi alla determinazione delle tariffe generali. Per gli estintori, gli idranti e le bocche antincendio pubbliche invece è possibile anche in questo caso stabilire la gratuità del servizio;
5. La tariffa per residenze secondarie: rispetto al modello tariffario in vigore per il 2007, la possibilità di determinare tariffe differenziate per le residenze secondarie è stata disciplinata puntualmente. Nel rinviare a quanto previsto al paragrafo 7 del Testo Unico per l'illustrazione dei presupposti e delle

modalità di determinazione di tale fattispecie di tariffa, si evidenzia la necessità, laddove il Comune intenda avvalersi di questa facoltà, di prevedere una struttura di scaglioni ad hoc per le residenze secondarie;

6. La struttura degli scaglioni della tariffa variabile: i paragrafi 5.3 e 5.4 del Testo Unico illustrano puntualmente le modalità di determinazione degli scaglioni di consumo ai quali corrisponde l'applicazione di tariffe variabili differenziate, in attuazione del principio della progressività della tariffa al crescere dei consumi. Ad ulteriore approfondimento di quanto ivi illustrato, si sottolinea che il Comune, fermi restando i vincoli minimi previsti, può prevedere più scaglioni di consumo e più strutture per le diverse tipologie di utilizzo dell'acqua. E' importante ricordare comunque che, proprio per l'autonomia decisionale dei Comuni su tale aspetto, il modello tariffario (ed il file di calcolo automatico) non gestisce questo aspetto. In altre parole: una volta determinata automaticamente la T.B.U., la scelta del numero di scaglioni, la loro articolazione e la definizione delle singole tariffe deve avvenire compensando il minor gettito derivante dalla tariffa agevolata per le utenze domestiche con le tariffe maggiorate rispetto alla T.B.U. stessa per gli altri scaglioni ovvero per le altre tipologie di consumo, rispettando comunque il vincolo di copertura del 100% dei costi. E' quindi essenziale che il Comune abbia il dato scomposto per scaglioni (cioè fasce di consumo) dell'acqua erogata al fine di determinare esattamente le tariffe relative ai singoli scaglioni (ed alle varie tipologie di consumo) in modo da rispettare tale vincolo. In questo senso, ai sensi del paragrafo 5.4.3 del Testo Unico, il prospetto dei consumi deve essere allegato alla deliberazione che approva il sistema tariffario;
7. I coefficienti moltiplicativi per uso non domestico (tariffa fissa): il modello tariffario conferma la possibilità (adeguatamente motivata nella deliberazione di determinazione delle tariffe) di prevedere un "peso" diverso, nell'ambito della quota fissa del canone, per gli utenti non domestici rispetto agli utenti domestici, nonché di differenziare in più categorie gli utenti non domestici attribuendo agli stessi coefficienti diversi per la determinazione della quota fissa rispetto al calcolo automatico. I coefficienti moltiplicativi che possono essere utilizzati vanno da 1 a 4 senza possibilità di frazionamento percentuale. E' evidente che la previsione di coefficienti superiori ad 1 per gli utenti di tipo non domestico (ovvero per una o più categorie di essi) è una mera facoltà per il Comune, ma che se la stessa viene esercitata la quota fissa relativa agli utenti domestici viene proporzionalmente diminuita;
8. La tariffa uso orto / giardino / irrigazione: nessuna novità è stata introdotta per questa fattispecie. Si coglie l'occasione per ribadire che la tariffa ad uso irrigazione è relativa ad orti e giardini di pertinenza di abitazioni civili, che costituisce una tipologia di tariffa "non domestica", che può essere applicata solo in presenza di contatore specificamente ed esclusivamente dedicato a questo uso (e non quindi ad un uso promiscuo di tipo domestico), e che l'acqua approvvigionata non paga il canone di fognatura, in quanto l'autorizzazione all'utenza ha come presupposto la verifica tecnica circa l'assoluta impossibilità per le acque reflue di confluire nella rete pubblica di fognatura.

Con circolare N. 11/2009 dd. 24 novembre 2009 ad oggetto: Aggiornamenti ed approfondimenti normativi, amministrativi e giurisprudenziali in materia di tributi e tariffe comunali – Informazioni contabili connesse alla materia tributaria e tariffari, il Servizio Autonomie locali evidenzia che "Per quanto concerne i canoni di acquedotto e fognatura non sono state introdotte modifiche nei sistemi tariffari, per cui la materia continua ad essere disciplinata secondo le indicazioni di cui alla Circolare n. 13/2007 dello scrivente."

Dato atto che ai sensi dell'art. 54 c. 1 del D.L.vo n. 446/1997 e dell'art. 1 c. 169 della L. n. 296/2006 i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio e in ogni caso prima della delibera che approva il bilancio medesimo.

Visto il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale il quale dispone, che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni relativo all'esercizio finanziario 2015 è fissato al 15 marzo 2015.

Ciò premesso si propone di approvare le nuove tariffe del servizio acquedotto per l'anno 2015, come da prospetti allegati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 2437 di data 9 novembre 2007, con la quale viene approvato il testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto.

Vista la circolare n. 13 Prot. n. 11718/07-D.16 di data 15 novembre 2007 della Dirigente del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento.

Visto l'articolo 9 della Legge provinciale n. 36/1992 in materia di potestà di indirizzo dal parte della Provincia Autonoma di Trento in materia tariffaria.

Vista la L.P. 15.11.1993 n. 36 e s.m..

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm..

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'Ufficio ragioneria in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa, nonché in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 e nr 0 astenuti, espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, proclamati dal presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati, anche in merito all'immediata esecutività

DELIBERA

1. Di approvare le tariffe del servizio pubblico di acquedotto per l'anno 2015, che, determinate secondo i prospetti allegati, consentono una copertura dei costi al 100%.
2. Di dare atto che in conseguenza dell'adozione delle nuove tariffe risulta accertabile in entrata l'introito sul bilancio 2015.
3. Di dare, altresì, atto che alle tariffe come sopra determinate deve essere aggiunta l'I.V.A. nella misura prevista dalla norma vigente.
4. Di disporre la pubblicazione delle nuove tariffe del servizio acquedotto comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto – Adige.
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Autonomie Locali della Provincia autonoma di Trento entro il termine e con le modalità di cui alla deliberazione n. 1059 del 17 maggio 2002 e, in ogni caso, entro il mese di aprile di ogni anno.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L data l'urgenza di adottare il presente provvedimento prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2015.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Luciano Dell'Eva
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
f.to

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Ossana, Lì 09.03.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Paride Andreotti
F.TO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell'art. 17, comma 27, della L.R.23.10.1998 n. 10, dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Lì 09.03.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Paride Andreotti
F.TO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è in pubblicazione per 10 giorni consecutivi dal giorno **18.03.2015** all'Albo Pretorio, senza opposizioni, denunce di vizi di illegittimità od incompetenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì 18.03.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila